

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1006 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 10287), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato in questione chiedendo una modifica del ceppo produttore *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) con *Aspergillus oryzae* (DSM 26372). La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (3) Nel suo parere del 14 luglio 2016 ⁽³⁾, l'Autorità ha concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) non ha effetti dannosi per la salute animale, la salute umana e l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è potenzialmente efficace come additivo zootecnico per le specie avicole da ingrasso, i suinetti svezzati e i suini da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 347 del 15.12.2012, pag. 12.

⁽³⁾ EFSA Journal 2016; 14(8):4564.

